

stivare, perciocchè danno non gli possa tornare. Imperò se allo stivare delle vettine ci saranno mercanti o huomo per loro che guardi allo stivare, se vettina o vettine si romperanno, il patrone della nave non è tenuto nessuna menda fare, ne ancora gli Mercanti non possono, ne debbono il nolo pigliare per nessuna ragione, poichè loro o huomo per loro ci furono allo stivare. Imperò se al caricare o stivare si romperà vettina nessuna, gli Mercanti non sono tenuti di dare nolo al Padrone della Nave. Ma se si romperanno allo scaricare, gli detti Mercanti sono tenuti di dare nolo al Padrone della nave o navilio. Et per quello che è di sopra detto fu fatto questo capitolo.

S P I E G A Z I O N E.

Essendo il detto Vascello stivato da' stivatori mandati da' Mercanti, o provvisti dal Padrone alla presenza però de' Mercanti, o de' loro sostituti, se poi si trovassero de' vasi rotti, o screpolati saranno a danno de' Mercanti, e dovressi nientedimeno tutto il nolo al Padron del Vascello, purchè possa mostrare i rottami, o frammenti di essi. Ma se sarà stato stivato per ordine del Padrone da stivatori pratici, e sufficienti, non vi essendo quelli presenti, il danno, in evento di rottura, sarà de' Mercanti, ma non dovranno pagargli il nolo se non de' vasi interi, quando non pruovino esser seguita quella rottura per colpa del Padrone, o de' suoi stivatori.

Se al caricare però, o stivare, si romperà orcio alcuno, i Mercanti non sono tenuti di pagar nolo alcuno al Padrone de' rotti, ma bensì rompendosi allo scaricare.

Se marinari se ne porteranno la Nave senza volontà del Padrone. Cap. 235.

Padrone di Nave o Navilio che haverà noleggiata la sua nave per andare a scaricare in alcun loco, & quando il Padrone della Nave sarà in detto loco, dove lui doveva scaricare, lui debbe

Q

sca.